



SERVIZI PREVIDENZIALI E DI PATRONATO PENSIONE DI ANZIANITA'

PENSIONE DI INABILITA'

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE RICOSTITUZIONE

QUOTA 100



Rivolgiti a noi, i professionisti del fisco
e dei servizi previdenziali - socio-assistenziali



www.caflavoroefisco.it
email: info@caflavoroefisco.it

Sede Periferica Caf LF

PENSIONE DI ANZIANITA'

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall'articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

A CHI SPETTA

La pensione di anzianità può essere richiesta da coloro che soddisfano i requisiti richiesti al 31 dicembre 2011.

DECORRENZA

I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011, rispettano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e dei fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La pensione di anzianità inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento appena indicati.

Alla data di decorrenza della pensione è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente che consegue alla pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

REQUISITI

I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011, rispettano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di:

12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e dei fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La pensione di anzianità inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento appena indicati.

Alla data di decorrenza della pensione è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente che consegue alla pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA

- Adesione AISOP;
- Decreto di pensionamento (se dipendente pubblico);
- Delega INPS;
- Estratto conto contributivo;
- Documento d'identità;
- Mandato e privacy patronato;
- Permesso di soggiorno (se cittadinanza extra UE);
- Redditi personali presunti per l'anno in corso;
- Sentenza di separazione e Omologa (se del caso);
- Tessera sanitaria